



COMUNE DI SENORBI'

Provincia Del Sud Sardegna

BANDO

per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla L. 431/98, art. 11 Annualità 2021

Approvato con determinazione n. 290 del 09.11.2021

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente bando è finalizzato a sostenere i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata per il pagamento del canone d'affitto relativo all'annualità 2021 e titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11;
- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 09.09.2021
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 28.10.2021;

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono presentare domanda i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza anagrafica nel Comune di Senorbì sussistente al momento della presentazione della domanda;
- titolarità di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, site nel Comune di Senorbì e occupate a titolo di abitazione principale;
- titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica;
- per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto di locazione deve:

- essere regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e occupate a titolo di abitazione principale;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà ricalcolato in base al periodo effettivamente maturato.

Sono esclusi dai benefici:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A1, A8, e A9;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13\89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

- i nuclei familiari che hanno in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;

Requisiti di carattere economico

Fascia A: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.405,08 annui), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione annuo corrisposto è superiore al 14%. E' previsto che i limiti di reddito per la fascia A vengano innalzati del 25% (€ 16.756,35) per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **3.098,74 annui**.

Fascia B: ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. E' previsto che i limiti di reddito per la fascia B vengano innalzati del 25% (€ 18.216,25) per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € **2.320,00 annui**;

Fascia COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00 rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00. Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.M. n. 290 del 19.07.2021, i Richiedenti dovranno presentare un'autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione all'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'Isee corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

Cumulabilità con altri contributi per il sostegno alla locazione

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."

Posto quanto sopra i Comuni erogheranno l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza in quanto la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza per la quota destinata all'affitto sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari.

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

Fondo Sociale (ex art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente

AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998”.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 5/5 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

ART. 4 - RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Al fine di poter partecipare al presente bando i Richiedenti dovranno produrre l'istanza di partecipazione sul modulo di domanda predisposto dal Servizio Sociale del Comune di Senorbì, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte.

I requisiti di cui all'art. 3 del presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000.

All'istanza di partecipazione dovranno essere **obbligatoriamente allegati** i seguenti documenti:

- Copia del contratto di locazione dell'immobile regolarmente registrato;
- Copia della ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno (nel caso in cui il proprietario aderisca al regime della "cedolare secca" occorre allegare la comunicazione inviata dallo stesso all'inquilino dove si attesti tale adesione, se non precisato nel contratto).
- Ricevute di pagamento del canone d'affitto mensile relative alle mensilità gennaio-Dicembre 2021 la data di emissione, il numero progressivo, il luogo di ubicazione dell'appartamento in locazione (via, piazza, località) e relativo numero civico, la causale, nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore, o in alternativa, per chi non fosse in grado di produrle, dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione per le mensilità Gennaio/Dicembre 2021, allegando fotocopia del documento di identità di chi firma per quietanza.
- "Allegato 1" nel caso in cui l'Isee sia compreso fra € 14.573,00 ed € 35.000,00;
- In caso di morosità allegare il modulo "Accordo tra le parti" (Allegato 2).
- Copia del documento di identità del Richiedente.

ART. 5 - PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI

L'Ufficio comunale competente procederà all'istruttoria delle domande pervenute verificando il possesso dei requisiti minimi per poter partecipare e la veridicità dei dati autocertificati.

Procederà alla predisposizione di tre elenchi di Beneficiari uno per coloro che rientrano nella fascia A), uno per coloro che rientrano nella fascia B) e uno per coloro che rientrano nella fascia Covid;

ART. 6 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI E DEGLI ESCLUSI

Gli elenchi degli ammessi verranno stilati secondo l'ordine di arrivo al protocollo, approvati con Determinazione del Responsabile del Servizio Sociale, e verranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune per 10 giorni consecutivi entro i quali si potranno presentare eventuali ricorsi.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI CONTRIBUTI

Al fine di individuare gli aventi diritto e rilevare il fabbisogno comunale delle risorse finanziarie, il Comune applica le modalità generali di definizione dei contributi di cui all'art. 4 del bando regionale allegato alla D.G.R. 37/40 del 09.09.2021, dando atto che l'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza e con i limiti massimi di cui all'art. 3 dello stesso Bando.

Non è prevista alcuna soglia minima di ammissione al contributo.

Qualora l'importo trasferito al Comune di Senorbì dovesse risultare insufficiente a coprire l'intero fabbisogno, si procederà, ad una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i Richiedenti.

In caso di morosità, i contributi destinati ai conduttori verranno erogati al locatore a sanatoria della morosità medesima (art. 11, comma 3 della Legge n. 431/1998, come modificato dall'art. 7 comma 2bis della Legge n. 269/2004);

E' prevista l'attribuzione del 10% delle risorse assegnate dalla Regione ai nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale aventi ad oggetto unità immobiliari di proprietà pubblica.

Esempio modalità di calcolo del **contributo annuo** sulla base della fascia reddituale:

ISEE del nucleo familiare = € 10.000,00

Canone annuo = € 3.600,00

Canone sopportabile = € 10.000,00 x 14% = € 1.400,00

Ammontare del contributo = canone annuo effettivo - canone sopportabile.

Quindi € 3.600,00 - € 1.400,00 = € 2.200,00 (minore di € 3.098,74).

Si precisa che:

- il **contributo annuo (Ca)** è determinato sulla base del canone annuo secondo le suddette indicazioni per la Fascia A e B e dovrà essere calibrato al numero di mensilità finanziabili;
- il **contributo mensile (Cm)** si ottiene dividendo il contributo annuo per il numero di mesi di contratto dell'anno 2020;
- il **contributo concedibile (Cc)** si ottiene moltiplicando il contributo mensile per il numero di mesi da Gennaio a Dicembre 2021 per i quali sia riscontrabile la ricevuta di pagamento.

ART. 8 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il contributo in oggetto sarà erogato a seguito dell'assegnazione da parte dell'Assessorato Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili.

Nel caso in cui la Regione trasferisca al Comune un importo insufficiente a coprire l'intero fabbisogno rilevato, il Comune procederà, per ragioni di equità e parità di trattamento, alla riduzione proporzionale dei contributi spettanti a tutti i Beneficiari, come da indirizzo generale della Regione e della D.G.C. 62 del 28.10.2021.

La liquidazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute di pagamento del canone di locazione come precisato all'art. 4.

ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere corredate da tutta la necessaria documentazione e trasmesse all'ufficio Protocollo del Comune preferibilmente **tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.senorbi.ca.it entro il 10 Dicembre 2021.**

Le domande presentate dopo tale termine non saranno prese in considerazione.

ART. 10 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici, e verrà pertanto escluso dall'elenco dei beneficiari.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Art. 11 - Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Senorbì, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Senorbì, 09.11.2021

Il Responsabile del Servizio Sociale
F.TO Dott. Alessandro Pireddu